

Diritto societario. Una circolare Assonime spiega le novità introdotte dalla riforma del 2003

La Srl prima rimborsa i creditori

I finanziamenti dei soci restituiti se non c'è crisi finanziaria

Angelo Busani

I flussi finanziari tra soci e società a responsabilità limitata, sia sotto il profilo dei finanziamenti effettuati dai soci sia sotto quello dell'emissione di titoli di debito sono stati oggetto di approfondimento da parte di Assonime nella circolare 40 del 17 luglio 2007. Si tratta di una materia nuova e controversa.

La riforma del diritto societario ha innovato in questo campo il diritto precedente, disponendo:

● nel nuovo articolo 2467 del Codice civile, che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato

non vede diminuire il patrimonio netto della società su cui rivalersi, in sede di procedure concorsuali o esecuzione collettiva; la nuova norma, infatti, mira a impedire che i soci possano ricorrere a forme di finanziamento diverso dall'apporto di capitale di rischio per trarre vantaggio dal minor rigore del regime dei prestiti rispetto a quello dei versamenti a capitale, a scapito degli altri creditori sociali, nelle situazioni di crisi dell'impresa;

● nel caso di emissione di titoli di debito, gli investitori professionali sono tenuti a garantire il credito nei confronti di tutti i soggetti che non ottengono dalla società il rimborso dei titoli di debito.

Una importante riflessione è anzitutto svolta da Assonime sull'interpretazione del dettato normativo quando dispone che il presupposto della postergazione dei soci ai creditori è rappresentato dal fatto che il finanziamento dei soci sia effettuato in un momento in cui sussista un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato "ragionevole" un conferimento.

Per Assonime, dunque, il criterio di "ragionevolezza" svolge un ruolo fondamentale nel modo di intendere una determinata operazione economica, «cosicché l'assunzione di un rischio che difficilmente un creditore consapevole sarebbe disposto a assumere indurrà a configurare il finanziamento del socio come un apporto di capitale di rischio». Secondo Assonime, inoltre, è chiaro che, nella valutazione della ra-

Le indicazioni di Assonime

Gli amministratori

La normativa sul finanziamento nella Srl solleva dubbi sul comportamento degli amministratori chiamati a rimborsare il prestito ai soci: la regola di postergare i soci ai creditori vale anche nella «normale» attività sociale? Assonime risponde negativamente

società si trova in una situazione di crisi o insolvenza. La situazione di crisi può essere evidenziata anche dall'impossibilità di poter adempiere le obbligazioni nei confronti dei soci finanziatori

La postergazione

La regola della postergazione, secondo Assonime, è applicabile solo quando c'è un conflitto «attuale» tra creditori e socio finanziatore. La norma sulla postergazione del finanziamento soci può quindi produrre i suoi effetti non solo nell'ipotesi di crisi o insolvenza della società, ma anche nel caso di esecuzione individuale di un creditore

La società «in bonis»

Secondo l'Associazione, se la società è «in bonis» non bisogna attendere il pagamento di tutti i creditori per rimborsare ai soci

In caso di crisi

Gli amministratori dovrebbero rifiutare il pagamento quando la

SISTEMI A CONFRONTO

Ma con le Spa non ci sono vasi comunicanti

La circolare Assonime prende in considerazione anche il problema se la normativa sul finanziamento soci della Srl sia applicabile anche alla Spa. La risposta più facile, che anche l'Assonime sposa, è quella negativa, fondata sulla considerazione che i sistemi normativi di Spa ed Srl non hanno vasi comunicanti perché sono stati pensati per disciplinare due ambiti imprenditoriali diversi: la Spa per la gran-

de impresa e la Srl per le Pmi.

L'humus imprenditoriale di una Srl è spesso analogo a quello delle tantissime Spa "familiari", ove la rilevanza personale e la centralità dei soci si esplicano allo stesso modo in cui si manifestano nella Srl; e dove è identica la prassi della sottocapitalizzazione e del ricorso al finanziamento soci.

Sarebbe talmente facile cambiare il vestito (da Srl a Spa) per disattivare le norme di cautela per i rischi di finanziamento soci, che è abbastanza ragionevole pensare invece al plausibile utilizzo, da parte del giudice, delle norme della Srl per risolvere un conflitto creditori/soci che si manifesti in una piccola Spa.

A. Bu.

giunevolezza del conferimento si dovrebbero tenere in considerazione anche circostanze fattuali, le quali rendono "anomalo" il finanziamento (si pensi all'assenza di forme di garanzia o alla durata prolungata del contratto, oppure ancora a un tasso d'interesse fissato al di sotto della soglia di mercato).

La circolare prende poi in considerazione alcune questioni di applicazione della normativa. Ad esempio:

- non è applicabile la disciplina del finanziamento soci al prestito fatto alla società da un soggetto che non sia socio e che poi divenga socio successivamente;
- la normativa non si applica nemmeno alle società fiduciarie che effettuano finanziamenti in adempimento del mandato fiduciario (ma si applica allo sfiduciario che ha ordinato alla fiduciaria l'effettuazione del versamento);
- la norma si applica a qualsiasi socio, di minoranza o di maggioranza, senza dunque che il socio di minoranza possa considerarsene estraneo, considerati i suoi pregnanti poteri di partecipazione alla vita societaria, nonostante la limitata caratura della sua partecipazione;
- la normativa sul finanziamento soci nella Srl riguarda, a mente del Codice civile, i finanziamenti «in qualsiasi forma effettuati»: cosicché in questo concetto rientra qualsiasi forma di sostegno finanziario concesso dai soci in favore della società (mutuo, dilazione di pagamento, apertura di credito, leasing, factoring, acquisto pro solvendo di crediti della società, prestazione di garanzie).

SENZA VINCOLO DI FORMA

La disposizione si applica a qualsiasi sostegno: mutuo, dilazione, apertura di credito, leasing o factoring

rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (e che i soci debbono restituire alla società i rimborsi di finanziamenti ottenuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento);

● l'articolo 2483 del Codice civile prevede la possibilità, per le Srl, di ricorrere all'emissione di strumenti finanziari di debito (con l'avvertenza tuttavia che i titoli di debito possono essere destinati ai soli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale).

Comune alle due norme è la tutela rafforzata dei terzi in caso d'insolvenza della società: nel caso di finanziamenti dei soci, grazie alla regola della postergazione, il creditore socia-

Black-list. Quando il Paese intermedio non preleva altre imposte

Utili in transito a tassazione piena

Luca Gaiani

Per gli utili di black-list, la tassazione piena si estende a quelli distribuiti da società intermedie, solo se lo Stato di transito non preleva anch'esso le imposte. Assonime, con la circolare 38 di ieri, evidenzia i numerosi problemi applicativi derivanti dall'introduzione (Dl 223/06) della tassazione integrale degli utili anche solo provenienti da "paradis fiscali".

Per le persone fisiche con partecipazioni non qualificate, sottolinea Assonime, la novità di fatto non si applica in quanto la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto riguarda solo gli utili distribuiti direttamente da so-

cietà di paradisi fiscali; per quelli in transito da società intermedie, la ritenuta resta secca.

Immagini problemi applicativi riguardano il rapporto che lega il socio italiano alla società intermedia, nonché l'attività svolta da quest'ultima. Secondo Assonime, la disposizione dovrebbe essere modificata prevedendo che la tassazione degli utili

MODIFICHE

Le regole per i «paradis» dovrebbero essere corrette limitandole alle partecipazioni di controllo nelle holding

transitati extra black-list riguardi solo il caso di partecipazioni di controllo detenute dal socio italiano in società holding, costituite al fine di detenere, in modo prevalente, partecipazioni in società dei paradisi fiscali. Diversamente, il contribuente non sarebbe in grado di conoscere l'effettiva provenienza delle somme utilizzate dalla sua partecipazione per distribuirgli il dividendo.

Un altro aspetto trascurato dalla norma riguarda l'eventuale tassazione dei dividendi nello Stato in cui ha sede la società intermedia. Secondo Assonime, laddove tale Stato assoggetta a tassazione ordinaria gli utili provenienti da territori inclusi nella

black-list, il nuovo regime di imputazione integrale in Italia non ha ragione di esistere e dovrebbe dunque essere disattivato. Se non, prosegue la circolare 38, la mancanza di ogni indicazione nella legge fa sì che tale esimente non possa avere valenza automatica, essendo invece necessario un interpello disapplicativo da produrre secondo le regole dell'articolo 167 del Tuir. A questo fine, prosegue l'Associazione, non dovrebbe però essere necessario che l'imposizione nel Paese di transito sia almeno pari a quella italiana, ma solo che il dividendo sia tassato secondo le regole di quello Stato. Altri problemi su cui si atten-

de un intervento ufficiale, riguardano società intermedie che hanno proventi ulteriori rispetto agli utili provenienti dalla black-list. Secondo Assonime, se questi ultimi non superano il 25% del reddito totale, dovrebbe potersi disapplicare la norma, essendo il caso assimilabile a quello di una società domiciliata in un paradiso fiscale che produce almeno il 75% del reddito fuori da tale territorio.

In ogni caso, resta da chiarire, in presenza di redditi che la società intermedia trae da fonti differenti, il criterio da utilizzare per individuare quelli distribuiti al socio italiano. Assonime non condivide il metodo di imputazione proporzionale suggerito da una parte della dottrina, ritenendo che debbano considerarsi prioritariamente erogati ai soci gli utili tassati regolarmente, e solo per l'eccezione, i dividendi provenienti dalla black-list.

La sentenza

■ Corte costituzionale, sentenza 288 del 17 luglio 2007

Se la ratio delle cause di incompatibilità per i consiglieri comunali - tra le quali quella prevista per chi abbia lite pendente con il Comune - «consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità» (sentenza n. 44 del 1997), la più severa disciplina regionale appare giustificata dalle peculiari

condizioni dell'amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalità organizzata sulle amministrazioni pubbliche e dal numero e gravità di episodi di illegalità amministrativa riscontrati in tale ambito. Ciò spiega e giustifica, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la volontà del legislatore siciliano di predisporre strumenti idonei a garantire maggiormente il regolare funzionamento degli organi consiliari.

Consulta. Promossa la legge siciliana

Incompatibilità più rigide contro l'illegalità diffusa

Gianni Trovati

MILANO

Quando l'illegalità diffusa infesta la Pubblica amministrazione locale, la Regione può essere più severa del legislatore statale in fatto di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri comunali e provinciali.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, nella sentenza 288/2007 depositata ieri (relatore Ugo De Sivo) che ha promosso la l.r. 31/1986 con cui la Regione Sicilia ha stabilito per l'accesso alle cariche elettive locali paletti più rigidi di quelli previsti a livello nazionale. Per la legge 75/2002 (articolo 3-ter), che ha modificato l'articolo 63 del Testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000), le porte del consiglio si chiudono infatti solo per chi ha subito una condanna passata in giudicato, mentre in Sicilia è sufficiente un giudizio pendente per far scattare l'incompatibilità. Il Testo unico, poi, esclude espressamente che la costituzione del Comune come parte civile nel processo penale rappresenti una causa di incompatibilità, mentre in Sicilia questo automatismo è in vigore.

In passato la Consulta aveva bocciato altre norme siciliane su incompatibilità e ineleggibilità sulla base del presupposto che l'accesso alle cariche elettive deve essere regolato da una «disciplina strettamente conforme ai principi della legislazione nazionale» (sentenza 235/1988), a tutela del diritto di elettorato passivo stabilito dall'articolo 51 della Costituzione. La garanzia generale fissata dalla Costituzione, ovviamente, non si tocca, ma a guidare l'orientamento della Corte è l'urgenza di mettere un freno al dilagare dell'illegalità e alla pressione della criminalità organizzata sugli enti siciliani, richiamata per «spiegare e giustificare» gli indirizzi posti dal legislatore siciliano. A determinare questa particolare tutela, poi, non sono specifiche tipologie di reato che caratterizzano il territorio siciliano, a partire dall'associazione mafiosa, ma la «diffusa commissione di reati comuni».

galità e alla pressione della criminalità organizzata sugli enti siciliani, richiamata per «spiegare e giustificare» gli indirizzi posti dal legislatore siciliano. A determinare questa particolare tutela, poi, non sono specifiche tipologie di reato che caratterizzano il territorio siciliano, a partire dall'associazione mafiosa, ma la «diffusa commissione di reati comuni».

Statuto promosso in Friuli

In un'altra pronuncia depositata ieri (la n. 286/2007, relatore ancora Ugo De Sivo) la Consulta ha promosso lo Statuto del Friuli-Venezia

L'ARGINE

Per i giudici la particolare frequenza dei reati nella Pa locale giustifica le differenze con la disciplina nazionale

Giulia e le relative norme di attuazione nella parte in cui assegnano a Regione e Comuni la pianificazione territoriale. Secondo il Governo, che nella scorsa legislatura aveva impugnato le norme friulane, questo impianto "dimentica" le Province, che hanno funzioni proprie nei piani di area vasta secondo l'ordinamento disegnato dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione. Lo Statuto di autonomia, ricorda però la Corte, assegna alla Regione Friuli una «potestà legislativa primaria in tema sia di ordinamento degli enti locali sia di urbanistica», coerentemente con la legge costituzionale 2/1993. Nel frattempo, con la l.r. 5/2007, la Regione ha peraltro coinvolto anche le Province nella pianificazione territoriale.

NOTIZIE

In breve

ENTRATE

A scuola un giorno per la legalità fiscale



Il capo del dipartimento per l'Istratezione, Giuseppe Cosentino, e il direttore dell'Agenzia delle entrate Massimo Romano (nella foto) hanno rinnovato il protocollo d'intesa «Fisco e scuola». Il progetto, creato tre anni fa per sviluppare nei giovani la cultura delle legalità, grazie anche a lezioni a scuola dei funzionari dell'Agenzia e visite guidate agli uffici tributari, intensificherà l'attività. Tra gli obiettivi del nuovo protocollo c'è anche l'istituzione di una giornata dedicata alla legalità fiscale.

CORTE COSTITUZIONALE

Equa riparazione senza parzialità

Il giudice di merito che sta nella stessa sede di quello dell'equa riparazione non compromette la sua indipendenza e parzialità. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 287 del 4 luglio. Il giudizio di legittimità era stato richiesto dalla Corte d'appello di Genova in merito alla parte della legge sull'equa riparazione in cui si parla della competenza territoriale della Corte d'appello. Il giudice di merito - era la tesi della Corte d'appello - non deve convivere nella stessa sede di quello dell'equa riparazione, anche se appartengono a ordini diversi. Ma, secondo la Corte costituzionale, «il dubbio di costituzionalità, relativamente ai giudici amministrativi, non è formulabile sul mero dato dell'appartenenza degli stessi giudici alla stessa sede della Corte d'appello».

POSTE

Un progetto per i piccoli Comuni

L'amministratore delegato di Poste italiane, Massimo Sarmi, ha annunciato un progetto per oltre 1.500 Comuni con meno di 5 mila abitanti. In questi Comuni, gli sportelli delle Poste - ha detto Sarmi - attraverso un investimento tecnologico, «diverranno il punto d'ingresso fisico o virtuale per le amministrazioni» facilitando l'incontro con i cittadini. Il progetto andrà venerdì alla firma del ministro della Funzione pubblica, Luigi Nicolais.

Lettera

L'Ici prigioniera dei privilegi

In un quadro di già ampie riduzioni fiscali per le attività svolte da enti facenti capo alla Chiesa cattolica, oggi sotto osservazione presso la Commissione Ue, nel 1992 con l'introduzione dell'Ici furono stabilite precise esenzioni per gli immobili destinati a usi "meritevoli": per esempio assistenziali, sanitari, didattici e ricettivi.

Questa disposizione riservata ad associazioni ed enti non commerciali determinò un lungo contenzioso con i Comuni italiani, già rivelatore della volontà di molti enti per lo più collegati alla Chiesa cattolica (scuole, cliniche, alberghi mascherati da «ostelli per pellegrini» eccetera, solo per citare esempi macroscopici di attività «in concorrenza») di sfuggire ai requisiti di esenzione richiesti dalla legge. Nel 2004 una semplice e rigorosa sentenza della Corte di cassazione (4645 del 8 marzo 2004) chiariva che tale esenzione poteva applicarsi solo agli immobili nei quali in via esclusiva si svolge un'attività espressamente individuata dalla norma. Questa semplice messa a

osservatori e studiosi privi di pregiudizi, scatenò un'incredibile reazione mirante a risolvere il problema a vantaggio, in massima parte, degli interessi vaticani. Nel 2005 il governo Berlusconi, pochi mesi prima delle elezioni politiche, emanò infatti una norma che estese le esenzioni Ici anche nel caso in cui le attività svolte all'interno degli immobili agevolati fossero esercitate in forma commerciale: si passava quindi a una valutazione delle agevolazioni non più basata su criteri oggettivi, legati cioè alle caratteristiche dell'attività svolta, ma a criteri di natura soggettiva, cioè la natura non commerciale dell'ente proprietario dell'immobile. Si badi che gli enti ecclesiastici, a differenza di quanto avviene per altri organismi, associazioni, Onlus e non-profit riconosciuti di utilità sociale, non sono sottoposti ad alcuna vigilanza e godono per legge della qualifica di ente non commerciale a vita, anche se esercitano in prevalenza attività commerciale per uno o più periodi d'imposta (articolo 149 Tuir).

Così un privilegio tira l'altro e a poco vale che nelle modifiche

che subì la norma prima della sua approvazione finale fu evitato di orientare l'esenzione sostanzialmente alla sola Chiesa cattolica aggiungendo le altre confessioni religiose e le Onlus. Le estensioni sembrano più un accorgimento cosmetico che tenta di coprire l'impatto effettivo della norma e il fatto incontestabile che gli organismi della Chiesa cattolica detengono la quasi totalità degli immobili destinatari dell'esenzione.

Purtroppo, il Governo Prodi non ha saputo intervenire con il coraggio necessario e ha preferito, con il primo decreto Bersani, limitare l'agevolazione agli immobili in cui si svolgono attività di natura «non esclusivamente commerciale». Sfortunatamente, il nostro diritto civile, al pari di tutti i Paesi a noi paragonabili, non contempla tale categoria e tale modifica, anch'essa all'attenzione della Commissione europea per violazione delle norme in materia di aiuti di Stato, ha finito per costituire un ulteriore elemento di confusione all'interno di un quadro già compromesso. Si badi, poi, che una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia Ue

chiarisce che la normativa in materia di aiuti di Stato si applica a qualsiasi soggetto che eserciti un'attività commerciale, indipendentemente dalla natura non-profit o meno di tale soggetto.

Il requisito per il ripristino di condizioni minime di equità e parità di trattamento è la netta esclusione da qualsiasi beneficio/privilegio fiscale per le attività che abbiano natura commerciale, qualsiasi sia il settore in cui operano, ripristinando così un criterio di rilievo costituzionale di corretta relazione tra articolazione del prelievo e capacità contributiva. Tale principio non contrasta affatto con l'ovvia e già vigente esclusione dall'Ici per immobili utilizzati a fini sociali, per servizi non offerti direttamente dalle istituzioni pubbliche: mense per indigenti, strutture assistenziali, sanitarie o scolastiche gratuite o a basso costo, spesso in convenzione con Comuni o altri enti pubblici.

Non è con norme elusive e improvvisate, che finiscono per indebolire i bilanci comunali senza alcun beneficio per la collettività, che si assicura quel sistema di sussidiarietà e cooperazione tra sistema pubblico e privato sociale, la cui realizzazione richiede ancora un lungo cammino.

Carlo Pontesilli
Alessandro Nucara

Snam Rete Gas

Sede legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Santa Barbara n. 7
Capitale sociale € 1.956.287.600,00. I.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 13271390158
Partita IVA n. 13271390158
R.E.A. Milano n. 1633443

Eni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Invito a presentare offerte per l'acquisto di un complesso immobiliare sito in Comune di Brunello (VA) Via Campo di Maggio, 39.

La Società Snam Rete Gas S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7, capitale sociale € 1.956.287.600,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 13271390158, intende ricevere e valutare offerte per la cessione di un complesso immobiliare, adibito ad ex Centro di manutenzione, ubicato nel Comune di Brunello (VA) Via Campo di Maggio, 39. La predetta cessione immobiliare si svolgerà tramite procedura competitiva che avrà luogo attraverso la presentazione di proposte irrevocabili di contratto preliminare di compravendita da parte dei terzi interessati ai beni immobili oggetto di trasferimento, secondo le modalità descritte. Per informazioni, richiesta di documentazione per l'acquisto, i soggetti interessati potranno rivolgersi a:

**Snam Rete Gas S.p.A. - Unità IMMO - Palazzina 3
Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 - San Donato Milanese (MI)
Tel. 0252038543 - 0252038335 - 0252058980 - Fax: 0252038814**

Il presente annuncio è rivolto a persone fisiche o giuridiche. I soggetti interessati, al fine di partecipare alla raccolta di offerte, dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse per iscritto alla predetta Snam Rete Gas S.p.A. di San Donato Milanese (MI) entro e non oltre il 14/09/2007, indicando generalità e recapito dell'offerente. Intermediari di qualunque natura sono tenuti a dichiarare l'identità del loro mandante. Il presente annuncio costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 C.C.; la ricezione delle eventuali offerte non comporta per Snam Rete Gas S.p.A. alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti degli eventuali offerenti e, per essi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. a qualsiasi titolo, compresi il pagamento di mediazioni ed eventuali oneri di consulenza. Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. del 30.06.2003 n° 196. In particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non verranno né comunicati né diffusi. Il titolare del trattamento è Snam Rete Gas S.p.A. nei confronti della quale l'interessato potrà fare valere i diritti previsti dall'art. 7 D. Lgs. del 30.06.2003 n° 196. Il presente annuncio e la procedura di vendita sono soggetti alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione, risoluzione, applicazione delle previsioni regolanti la cessione immobiliare di cui sopra è esclusivamente competente il Foro di Milano.

ANAS S.p.A.

DIREZIONE GENERALE

AVVISO INDICATIVO PER LA SELEZIONE DEL PROMOTORE ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE GALLERIE DI COMPETENZA DEL COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ DELLA LOMBARDIA

L'ANAS S.p.A., ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D. Lgs. 163/06, intende procedere all'affidamento in concessione delle attività di adeguamento e messa a norma degli impianti delle gallerie del Compartimento della viabilità della Lombardia e successiva loro gestione. L'importo presunto degli interventi, stimati necessari agli adeguamenti degli impianti alla vigente normativa, è di 150 milioni di euro. La valutazione delle proposte avverrà entro i termini indicati all'art. 154 del D. Lgs. 163/06 e con riferimento ai parametri ivi previsti, salvo la possibilità di concordare con i candidati promotori un più lungo programma di esame e valutazione. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 11.00 del 31 dicembre 2007. Si segnala che ANAS S.p.A. non procederà all'avvio della procedura qualora non riceva almeno due proposte. E' previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'art. 155, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 163/06 ove lo stesso intenda adeguare la propria proposta alla migliore delle offerte presentate. Richieste di informazioni e chiarimenti, in lingua italiana, potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica dir.projectfinancing@stradeanas.it fino a trenta giorni prima della scadenza del termine indicato. L'avviso integrale è pubblicato sulla GURI n. 83 del 18.07.2007 ed è visionabile sul sito www.stradeanas.it.

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro Ciucci

VIA MONZAMBANO, 10 - 00186 ROMA
Tel. 06/490326 - Fax 06/4454956 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

Per la pubblicità legale su il Sole 24 Ore: System Comunicazione Pubblicitaria
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Numero Verde 800/929104
Tel. 02/3022.3594/3257/3126 - Fax 02/3022.3259 - E-MAIL: legale@isole24ore.com